

2. ai punti 1zzzzzc (Regolamento (UE) n. 349/2010 della Commissione), 68 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 269/2012 della Commissione), 120 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione) e 180 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018 (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).”;

3. dopo il punto 259 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

”260. **32018 R 0982**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13).

261. **32018 R 0983**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 17).

262. **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018, relativo all’autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 della Commissione (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).”.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982, (UE) 2018/983 e (UE) 2018/1039 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

